

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1040-bis)

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dall'Assemblea nella seduta dell'8 novembre 1973)  
degli articoli 2, 3, 4, primo e terzo comma, 5, 6, 7, 8 e 9

dal

**disegno di legge n. 1040**

(« Nuove norme in materia di nomina in ruolo del personale insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole ed istituti predetti »)

**d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, LIMONI, SMURRA, ACCILI, PERITORE, LA ROSA  
e MONETI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1973

Nuove norme sui trasferimenti dei docenti di ruolo e sull'esonero dall'insegnamento di personale direttivo, nonché sugli incarichi e le supplenze nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Trasferimenti del personale docente di ruolo)*

Sono abrogate le disposizioni sui concorsi speciali per il conferimento delle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Fino all'espletamento dei primi concorsi ordinari indetti per le nuove classi di concorso determinate a norma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, i trasferimenti e i passaggi del personale insegnante di ruolo continueranno ad effettuarsi con riferimento alle classi di concorso previste dal regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

## Art. 2.

*(Incarichi di insegnamento negli istituti professionali, negli istituti e scuole annessi agli educandati femminili e negli istituti di istruzione artistica)*

Gli articoli 1 e 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, si applicano limitatamente al conferimento degli incarichi a tempo indeterminato negli istituti professionali relativi ad insegnamenti non compresi in classi di concorso e ad insegnamenti per cui non risultano determinati i titoli di accesso.

Le competenze dei Provveditori agli studi e delle commissioni previste dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono estese, alle scuole ed istituti annessi agli educandati femminili, alle scuole medie annesse agli istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per gli insegnamenti di applicazioni tecniche, educazione musicale ed educazione artistica, agli istituti professionali e agli istituti di istruzione artistica fatta eccezione per le Accademie di belle arti e per i

Conservatori di musica, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 13 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

### Art. 3.

*(Norme sostitutive e integrative dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282)*

Fermo restando quanto stabilito dalla legge 19 ottobre 1970, n. 821, concernente le assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo, il primo comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni relative agli incarichi hanno inizio subito dopo la determinazione delle cattedre, dei posti e delle ore d'insegnamento disponibili effettuata sulla base delle indicazioni fornite dai capi d'istituto a norma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625, e si svolgono nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati e dei professori di ruolo comandati ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, numero 603, rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede, secondo l'ordine della graduatoria, al completamento d'orario, alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra e al raggruppamento delle ore in una sola scuola per gli insegnanti che prestano servizio in più scuole;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) nuove nomine degli aspiranti abilitati;

4) sistemazione, completamento d'orario, nuova sistemazione e raggruppamento delle ore di insegnamento degli incaricati laureati o diplomati secondo quanto disposto dal precedente numero 1), anche in rela-

zione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso numero 1);

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati ».

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

#### Art. 4.

##### *(Supplenze temporanee)*

L'articolo 10 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è sostituito dal seguente:

« Sono conferiti dal capo d'istituto per supplenza temporanea, secondo i criteri definiti con l'ordinanza di cui all'articolo 2 della presente legge, i posti occupati da insegnanti temporaneamente assenti, ivi compresi quelli occupati da insegnanti in aspettativa ai sensi della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, da insegnanti esonerati per motivi sindacali, per assunzioni di incarichi universitari o di presidenza per attendere alle funzioni di vice preside, per servizio militare, per nomina in commissioni di pubblici concorsi o di esami di abilitazione all'insegnamento, o per altra causa. Sono inoltre conferiti per supplenza temporanea i posti rimasti eventualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali, ivi compresi i posti da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, nonché i posti comunque disponibili dopo il 1° febbraio.

Qualora siano esaurite le graduatorie provinciali e d'istituto, i dipendenti da enti ed uffici pubblici e privati, possono essere assunti o mantenuti nell'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria a titolo di supplenti temporanei, purchè la loro attività non comprometta il pieno assolvimento dei compiti d'insegnamento, avuto anche riguardo agli obblighi ed agli impegni oltre l'orario d'insegnamento. La supplenza temporanea è conferita dal capo di

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituto, previo nulla osta del Provveditore agli studi ».

All'articolo 6 della legge 13 giugno 1969, n. 282, è aggiunto il seguente comma:

« Gli insegnanti incaricati possono chiedere al Provveditore agli studi di essere esonerati dal servizio di insegnamento senza assegni, per l'intero periodo in cui svolgano le attività elencate nei commi secondo e terzo del precedente articolo 4; alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito della concessione dell'esonero per il predetto periodo si provvederà con supplenze temporanee ».

## Art. 5.

*(Assenze - Trattamento economico)*

A modifica dell'articolo 9 della legge 19 marzo 1955, n. 160, il rapporto d'impiego degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, in caso di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, è mantenuto nel limite di 180 giorni ed alle seguenti condizioni: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale; 60 giorni con diritto al trattamento economico ridotto della metà; 90 giorni senza trattamento economico.

Le norme contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1687, si applicano limitatamente agli insegnanti supplenti nominati dai capi d'istituto.

## Art. 6.

*(Esonero dall'insegnamento)*

Su motivata richiesta dei presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, i Provveditori agli studi possono esonerare dall'obbligo d'insegnamento il vice preside nei casi in cui il numero degli alunni iscritti all'inizio dell'anno scolastico sia superiore a 700.

L'esonero può essere concesso parzialmente, con orario di insegnamento non inferiore alle 6 ore e nel rispetto, in ogni caso, delle

esigenze di unità didattica, qualora il numero degli alunni iscritti sia superiore a 400.

Nei casi in cui la scuola o istituto funzioni con almeno una sezione staccata o coordinata o con una succursale oppure presso di essi funzionino corsi serali o si svolgano attività integrative, il numero degli alunni di cui ai commi predetti è ridotto, rispettivamente, a 500 per l'esonero totale e a 300 per l'esonero parziale.

Il Provveditore agli studi, su motivata richiesta del capo d'istituto, può concedere un secondo esonero parziale nei casi in cui la scuola ed istituto abbia più di 1.400 alunni ovvero funzioni con più sezioni staccate o coordinate.

I componenti le commissioni per gli incarichi previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nominate dal Provveditore agli studi su designazione dei sindacati, possono essere esonerati dal servizio scolastico, totalmente o parzialmente, con decreto motivato, nei limiti in cui ne sia ravvisata la necessità.

#### Art. 7.

*(Insegnanti in servizio  
negli istituti professionali)*

Gli insegnanti che abbiano ottenuto di prestare servizio negli istituti professionali nell'anno scolastico 1972-73 ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1972, numero 504, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1972, n. 625, possono chiedere di continuare a prestare servizio nei predetti istituti qualora vi sia disponibilità di posti, fino a quando non saranno state effettuate le prime nomine in ruolo nei medesimi istituti a norma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

#### Art. 8.

*(Modifica dell'articolo 18, ultimo comma,  
del decreto del Presidente della Repubblica  
31 marzo 1971, n. 283)*

Il personale direttivo, insegnante e non insegnante di scuole ed istituti di ogni or-

dine e grado, che si trovava in posizione di comando o distacco di fatto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sarà restituito alle scuole ed istituti di provenienza, entro un anno dalla pubblicazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore.